

ALLEGATO "B" REPERTORIO N. 74361 RACCOLTA N. 22451

Statuto della "A E A SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

I.1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. Lazio del 29.05.1997 e dell'art.2463 c.c., una società a responsabilità limitata con la denominazione "A E A SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", soggetta al controllo, coordinamento e supervisione dei soci, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Frosinone e Consorzio Sviluppo Industriale Lazio Meridionale (Cosilam).

I Consorzi soci esercitano il Controllo analogo e congiunto sulla società in conformità all'apposito articolo del presente Statuto n.6 "CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO - COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO" ed all'apposito Regolamento del Controllo Analogo come disciplinato dal richiamato articolo 6.

I.2 - SEDE


La società ha sede legale in Roma.

L'Assemblea potrà istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza.

I.3 - OGGETTO

La società ha per oggetto esclusivo la produzione di servizi di interesse generale e/o l'autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti partecipanti e, soprattutto:

a) la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione di impianti di captazione e trattamento e distribuzione delle Acque civili, industriali e



primarie;

b) la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione di impianti di depurazione di acque reflue condottate e non condottate nonché di impianti di rigenerazione delle acque e del trattamento dei rifiuti urbani ed industriali e dei fanghi biologici, chimici e di origine industriale e civile;

c) la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali, liquidi e solidi e la bonifica di terreni inquinati, nonché i servizi di igiene urbana;

d) la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti nel settore energetico;

e) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione di acquedotti, fognature e drenaggi;

f) la gestione degli impianti e delle reti elettriche;

g) la gestione e manutenzione delle strade, ivi compreso lo spazzamento, e del verde pubblico compreso il taglio di siepi e alberi; e gestione parcheggi al servizio degli agglomerati industriali di proprietà dei soci.

A tal fine, e comunque nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, la società può svolgere qualsiasi altra attività comunque connessa all'attività principale, che sia strumentale, affine, complementare o comunque utile per il conseguimento degli scopi sociali. Sono espressamente escluse, in ogni caso, la raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché le attività esclusivamente riservate alle imprese di cui al Testo Unico Bancario ed al Testo Unico sull'intermediazione finanziaria.

La società è vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività per i Consorzi soci complessivamente considerati; la società può svolgere at-

tività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati solo nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia. Pertanto, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei servizi ad essa affidati dai Soci, la residua quota di fatturato, inferiore al venti per cento, consentita a norma di legge, è vincolata al conseguimento di economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.



1.4 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 cc.

2. - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

2.1 - CAPITALE E STRUMENTI FINANZIARI

Il capitale sociale sottoscritto è fissato in Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila virgola zero zero) e così ripartito tra i soci:

- "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI" per Euro 102.000,00;

- "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE" per Euro 102.000,00;

- "CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE" per Euro 36.000,00.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

2.2 - VARIAZIONI DEL CAPITALE

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, previa approvazione dei Consigli del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti, Frosinone e Cosilam, con deliberazione dell'Assemblea, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

In caso di aumento del capitale sociale ai soci è offerta in opzione la sottoscrizione delle nuove quote in proporzione alla quota di capitale sociale posseduta da ciascun socio.

L'offerta di opzione dovrà essere comunicata ai soci, tramite l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero via PEC spedita all'indirizzo risultante dal libro dei soci, in un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote rimaste non optate.

Qualora sussistano fondati motivi in ragione di accertati interessi sociali, anche futuri, sottesi all'ingresso di terzi nella compagine sociale della società, che ne abbiano fatto formale richiesta, l'Assemblea può deliberare, ai sensi dell'art. 2481 bis c.c., l'aumento di capitale sociale con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione, su motivata proposta deliberata dall'Organo Amministrativo.

In tal caso, l'Organo amministrativo avrà il compito di convocare l'Assemblea per:

a) emettere il gradimento all'ingresso in Società di eventuale/i nuovo/i aspirante/i socio/i che ne abbia/no fatto formale richiesta nell'anno;

b) conseguentemente, aumentare il Capitale sociale ai termini e condizioni stabiliti dall'Assemblea stessa.

L'aumento del Capitale avverrà nel rispetto della condizione indicata al comma 1 dell'articolo 2.4 che segue.

2.3 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della Società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia.

2.4 - DETENZIONE E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote del capitale sociale della società, dichiarata (dai soci) a qualifica "in house", possono essere detenute solo da enti pubblici.

Le quote sono trasferibili solo fra i soggetti di cui al precedente comma 1.

In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi la cessione comunque è valida solo con il consenso espresso dell'Assemblea dei soci.

In ogni caso il socio che intenda cedere, in tutto od in parte, la propria quota ha l'obbligo di offrirla agli altri soci i quali hanno diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute, da esercitarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, che deve essere effettuata – tramite

l'Organo amministrativo – con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno



ovvero via PEC da spedirsi all'indirizzo risultante dal libro soci. Trascorso il termine di 60 (sessanta) giorni di cui sopra, il socio potrà alienare la quota, su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei 30 (trenta) giorni successivi, peraltro unicamente a soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota, o parte di essa, offerta in vendita, verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva loro partecipazione in essere al capitale della società.

3. ASSEMBLEA DEI SOCI

3.1 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la distribuzione degli utili;
- c) la nomina e la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso loro spettante;
- d) quando previsto dalla legge o dal presente statuto, la nomina ed il compenso del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- e) la nomina del Comitato del Controllo Analogo e Congiunto;
- f) l'approvazione del Piano degli investimenti annuale e pluriennale, di sviluppo, dell'organigramma, degli indirizzi di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati in house alla Società e della relazione programmatica annuale e pluriennale;
- h) l'approvazione del Regolamento per il controllo analogo e congiunto;

i) delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto anche per

ii) il compimento di atti degli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

L'assemblea, con verbale notarile delibera, previa approvazione dei Consigli di Amministrazione dei singoli Consorzi soci.



a) sulle modificazioni dello statuto;

b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

c) sulle rilevanti modificazioni dei diritti dei soci;

d) su ogni altra materia per cui la legge richiede tale forma.

3.2 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nei casi in cui particolari esigenze lo richiedono, potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed in questo caso gli amministratori segnaleranno nella Relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori della sede della società, ma comunque in Italia, con lettera raccomandata A.R. o PEC da spedirsi all'indirizzo risultante dal libro soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione potrà altresì essere effettuata mediante telefax agli indirizzi o numeri telefonici forniti dai soci, sempre almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea dei soci deve essere convocata anche quando lo richiedano 2

	membri del Consiglio di Amministrazione e/o un socio indipendentemente
	dalla quota di capitale sociale posseduta. La richiesta deve essere inoltrata al
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sin-
	dacale e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presi-
	dente ricevuta la richiesta provvede alla convocazione dell'assemblea entro
	l'inderogabile termine di 10 giorni dalla data della richiesta e l'assemblea do-
	vrà tenersi entro 18 giorni dalla data della richiesta. Se non provvede il Presi-
	dente del C.d.A. sarà sostituito dal Presidente del Collegio Sindacale e convo-
	cherà l'assemblea entro 60 giorni.
	L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso in cui non siano
	rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale socia-
	le e presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazio-
	ne e del Collegio Sindacale, se costituito, e nessuno si opponga alla trattazione
	degli argomenti. Dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibera-
	zioni assunte ai componenti dei due organi non presenti.
	<u>3.3 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA</u>
	L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazio-
	ne. I soci possono farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art.
	2479 bis c.c., da chi non è componente del Consiglio di Amministrazione o del
	Collegio Sindacale, o del Comitato per il Controllo analogo, dipendente della
	società o delle società controllate.
	La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.
	<u>3.4 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA</u>
	L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita quando è pre-
	sente almeno il 90% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole del

90% dell'intero capitale sociale. Ove non si raggiunga la predetta maggioranza, oppure l'assemblea vada deserta, il Presidente convoca nuovamente l'Assemblea in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita quando è presente il 50,1% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole del 50,1% dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dall'Amministratore Delegato. In assenza di ambedue, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità della convocazione dell'Assemblea, della regolarità della sua costituzione; inoltre il Presidente nomina un segretario con il quale cura la redazione e sottoscrive il verbale dell'adunanza.

4. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea; i componenti, scelti nel rispetto della legge, in particolare, della legge del 12 luglio 2011 n. 120, restano in carica per cinque esercizi e scadono alla data della riunione dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. All'organo scaduto si applica il decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. I componenti l'organo amministrativo saranno designati dai soci in ragione di 1 cadauno, il quarto ed il quinto componente, tra cui quello che assumerà la funzione di Amministratore Delegato, saranno designati di comune accordo tra tutti i soci stessi. In caso di mancato accordo, detti componenti verranno nominati dall'Assemblea a maggioranza semplice. Inoltre nell'ambito della de-

signazione dei componenti del Consiglio di amministrazione, i soci Consorzi di comune accordo indicheranno anche il nominativo di chi tra di essi assumerà la funzione di Presidente. Le designazioni debbono avvenire in forma scritta e devono essere inviate al Presidente della Società almeno 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea. È esclusa la carica di vicepresidente; in caso di impedimento o assenza del Presidente, l'Amministratore delegato sarà il sostituto, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

4.2 - DECADENZA

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se esiste. I componenti nominati in sostituzione dei componenti venuti a mancare durano in carica fino alla prima assemblea dei soci.

Tuttavia, se la maggioranza dei componenti dà le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade automaticamente ed i componenti rimanenti devono senza indugio convocare l'Assemblea che provvede alla sostituzione dei mancanti. Il Consiglio di amministrazione decaduto dura in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione ed è competente per l'ordinaria amministrazione.

4.3 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Presidente convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita cinque giorni prima ed in caso di urgenza tre giorni prima. Potrà altresì essere utilizzato il telefax o la posta elettronica al numero telefonico o indirizzo e-mail fornito dai consiglieri.

Alle riunioni deve essere invitato con le stesse modalità il Collegio Sindacale, se esiste. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero Consiglio e Collegio Sindacale, se esiste, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le riunioni del Consiglio, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il componente in conflitto di interessi deve darne notizia agli altri componenti e deve astenersi se ha poteri di delega.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

4.4 - POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO E AMMINISTRATORE

DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione è investito, fermo restando l'esercizio del controllo analogo, di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione

	della società per il raggiungimento degli scopi sociali da esercitarsi in conformità ai Regolamento di cui al successivo art. 6. Sono esclusi tutti gli atti che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci.
	Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Amministratore Delegato conferendogli i poteri tramite apposita delega che ne disciplina limiti e modalità di esercizio.
	Ciascun componente il Consiglio, può chiedere all'Amministratore delegato che siano fornite informazioni relative alla gestione della società e può opporsi all'operazione che l'Amministratore delegato voglia compiere prima che sia compiuta; sull'opposizione deciderà il Consiglio di Amministrazione.
	Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea.
	<u>4.5 - POTERI DI RAPPRESENTANZA</u>
	La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed all'Amministratore delegato nell'ambito delle deleghe.
	Il Presidente, se titolare di deleghe preventivamente autorizzate dall'Assemblea, e l'Amministratore delegato non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le deleghe e procure che l'Amministratore Delegato intenda rilasciare nella sua funzione di datore di lavoro in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed in materia di tutela ambientale; nonché quelle necessarie ad assicurare la piena operatività dell'azienda conferite nel rispetto delle nor-

me vigenti

I limiti dei poteri dell'Amministratore delegato non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

4.6 COMPENSO AL CONSIGLIO

Il compenso annuale al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, è determinato dall'Assemblea al momento della nomina. La remunerazione dell'Amministratore Delegato è stabilita dal Consiglio, nel rispetto delle norme vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre attribuire ai Consiglieri, speciali incarichi e particolari funzioni di ordine tecnico-amministrativo, come pure potrà avvalersi della loro particolare consulenza, escluse le deleghe di gestione. In questi casi, il Consiglio di Amministrazione non potrà deliberare compensi speciali e particolari remunerazioni

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

4.7 DIRETTORI GENERALI

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato e previa comunicazione al Comitato del Controllo Analogico, può nominare direttori generali, determinandone i poteri ed il compenso.

Le disposizioni che regolano la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano anche ai direttori generali.

Gli incarichi di Amministratore e Direttore generale ed i relativi compensi,

	dovranno essere comunicati agli organi preposti per l'eventuale pubblicazione
	come per legge.
	È fatto divieto di corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine
	mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche
	ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.
	5 – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE
	<u>5.1 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO</u>
	Ricorrendone i presupposti di legge, l'assemblea ordinaria dei soci provvede
	alla nomina del Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due
	supplenti nonché, tra loro, nomina il Presidente. I soci Consorzi, designeranno
	ciascuno un sindaco effettivo tra i quali uno assumerà la funzione di Presidente del Collegio sindacale, designato di comune accordo tra i soci stessi. I
	supplenti verranno designati di comune accordo tra i soci. I componenti restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito, nel rispetto del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Tutti i componenti devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e nel rispetto della legge.
	I componenti il Collegio sono revocabili dall'assemblea ordinaria dei soci solo per giusta causa, mentre la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza.
	<u>5.2 - DOVERI DEL COLLEGIO E CONTROLLO CONTABILE</u>
	Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui

principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

I poteri del Collegio sono previsti all'art. 2403 bis cc., ed inoltre svolge le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409 ter cc.

5.3 - COMPENSO AL COLLEGIO

Il compenso annuale del Collegio Sindacale è determinato dall'assemblea dei soci al momento della nomina.

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

6. CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

6.1 - CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO

I soci esercitano congiuntamente, poteri di controllo, coordinamento e supervisione sulla gestione dei servizi affidati direttamente alla società ("controllo analogo e congiunto"), anche per il tramite dell'attività del comitato istituito ai sensi dell'art. 6.2 del presente statuto (di seguito "Comitato del Controllo Analogo").

Le modalità del "controllo analogo e congiunto" nei confronti della Società da parte dei soci sono disciplinate nell'apposito Regolamento del Comitato di indirizzo strategico e controllo analogo e congiunto approvato dall'Assemblea dei soci (di seguito, anche, "Regolamento").

In particolare, il Regolamento dovrà disciplinare le seguenti tipologie di controlli: a) controllo degli atti societari; b) controllo economico/finanziario; c)

controllo di efficacia/efficienza; d) controllo sulla gestione.

6.2 - COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO

Il Comitato del Controllo Analogo, avente altresì funzioni consultive e/o di proposta, è composto da un numero di componenti indicato nell'apposito Regolamento ed è nominato dall'Assemblea su designazione dei soci, con criteri e modalità disciplinati nel Regolamento, la quale ne stabilisce il compenso.

Fatto salvo quanto sopra, è vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

7. BILANCIO ED UTILI

7.1 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge, ed il Collegio Sindacale, se esiste, esprime con apposita relazione un giudizio sullo stesso.

7.2 - UTILI

Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale nonché quanto necessario per il perseguimento delle attività sociali di pubblico interesse, può essere distribuito ai soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo

a distribuzione degli utili fino a che il capitale non è reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deli-

berare in merito.

8. STALLO DECISIONALE E CLAUSOLA ARBITRALE - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

8.1 STALLO DECISIONALE

Quando il Consiglio di Amministrazione o l'Assemblea dei soci non siano in grado di deliberare per due volte consecutive si verifica il c.d. "Stallo Decisionale".

In considerazione delle conseguenze derivanti dal verificarsi di uno Stallo Decisionale, le Parti si impegnano, dopo il primo voto contrario espresso da una di loro in seno al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea della società, rispettivamente, per le ipotesi di Stallo in Consiglio e in Assemblea, ad incontrarsi allo scopo di compiere ogni possibile tentativo per individuare una soluzione al dissenso manifestatosi. Qualora, nonostante tale tentativo, si addivesse comunque al secondo voto contrario, si considererà verificata una situazione di Stallo Decisionale.

Qualora si verifichi una situazione di Stallo Decisionale, entro 7 (sette) giorni si darà corso alla necessaria mediazione deferendo gli argomenti ad un arbitro individuato dai soci medesimi di comune accordo che agirà nella veste di amichevole compositore.

8.2 CLAUSOLA ARBITRALE

Laddove il nominato compositore non riesca a comporre la controversia entro 60 giorni dall'accettazione della nomina, la controversia oggetto dello Stallo Decisionale sarà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta del Presidente del Collegio Sindacale.

La sede dell'arbitrato sarà Roma. Il Collegio Arbitrale deciderà entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla nomina del Collegio Arbitrale, in via rituale, secondo diritto e a norma degli artt. 806 e seg. c.p.c ..

8.3 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i soci ovvero tra questi e la società, in conseguenza diretta od indiretta dell'interpretazione ed esecuzione del presente statuto e delle delibere degli organi sociali, sarà deferita ad un arbitro individuato dai soci medesimi di comune accordo.

Nel caso in cui l'arbitro non riesca a comporre la controversia in via amichevole entro il termine di 60 giorni dalla data di accettazione della sua nomina, fatto salvo il caso previsto al precedente punto 8.1 avente ad oggetto le situazioni di Stallo Decisionale, sarà competente in via esclusiva il Tribunale Ordinario di Roma, "sezione imprese".

Per tutte le controversie che esulino dalla competenza della "sezione imprese", sarà comunque competente il Tribunale Ordinario di Roma, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 8.1 in merito allo Stallo Decisionale.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.TO: RICCARDO BIANCHI

GIOVANNI PIACITELLI NOTAIO

Copia, conforme di quanto, in base a norma di legge, in atti
del, che si è
CONSENTITO

FUSINARI
PIACITELLI

